

REGOLAMENTO (CE) N. 1816/2002 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2002

che riduce, per la campagna 2002/2003, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato. In caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 sono ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con l'aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.
- (2) In virtù dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 ⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 8 982 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2002/2003 devono essere diminuiti dell'1,25 % in Italia.
- (3) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 2 155 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Spagna, alla Francia, alla Grecia e all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96

per la campagna 2002/2003 devono essere diminuiti del 59,09 % in Spagna, del 26,23 % in Francia, dell'11,47 % in Grecia e del 28,35 % in Italia.

- (4) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 15 538 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i piccoli agrumi previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2002/2003 devono essere diminuiti del 10,64 % in Italia.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'Italia, per la campagna 2002/2003 gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Spagna, la Francia, la Grecia e l'Italia, per la campagna 2002/2003 gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II.

Articolo 3

Per quanto riguarda l'Italia, per la campagna 2002/2003 gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 20.